

**CAPITOLATO PER L'AFFIDAMENTO DI NUOVA CONCESSIONE DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE SU AREA PUBBLICA ALL'INTERNO
DEL CHIOSCO BAR NUOVO PARCO CASTELVECCHIO**

ART. 1 Oggetto e Finalità della concessione

Forma oggetto della concessione disciplinata dal presente capitolato l'affidamento per anni 6 (sei) eventualmente prorogabili di ulteriori 6 (sei), del servizio di gestione del chiosco – bar/ristoro ubicato all'interno del nuovo Parco di Castelvecchio, come da planimetria allegata al presente Capitolato (Allegato ...) ed il mantenimento e la pulizia dell'area del parco.

ART. 2 Durata e valore della concessione

La concessione del servizio descritta nel presente capitolato viene assegnata per anni 6 (sei) dalla data di effettivo funzionamento del punto di ristoro. Tale data verrà fissata nel verbale di consegna del chiosco e non potrà essere superiore a 60 giorni dalla consegna stessa. La concessione potrà essere prorogata per ulteriori anni 6 (sei).

Il valore della concessione è stato stimato per anni 6 + 6 al netto dell'IVA sulla base di € 2.400.000 .

ART. 3 Requisiti di onorabilità per l'esercizio dell'attività

L'esercizio dell'attività di somministrazione è subordinato al possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge (art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010) e di non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge (artt. 11, 92 e 131 del TULPS, Regio Decreto 18/06/1931, n. 773);

Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con

violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza [non detentive] (1);

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi (2).

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione (3).

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale (4).

ART. 4 Requisiti professionali per l'esercizio dell'attività

L'istante o uno dei soci in caso di società deve essere in possesso di **almeno uno** dei requisiti professionali previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività (art. 71, comma 6 del d.Lgs. 26/03/2010, n. 59 e specifiche disposizioni regionali di settore) e precisamente:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente, addetto alla vendita o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

d) avere conseguito la qualificazione professionale all'estero o di aver esercitato l'attività in questione in un altro Stato Membro della Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206) e di avere ottenuto il decreto di riconoscimento dall'Autorità competente italiana;

e) essere stato iscritto al REC (Registro Esercenti il Commercio) per le tabelle rientranti nel settore alimentare e per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;

f) aver superato l'esame d'idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione al REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro);

g) aver superato l'esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l'iscrizione alla sezione speciale imprese turistiche del REC (anche senza la successiva iscrizione in tale registro).

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale (7).

La dimostrazione dei suddetti requisiti andrà dimostrata dall'aggiudicatario nei modi previsti del Bando

- Disciplinare di gara.

Occorre inoltre che il concessionario sia in regola con quanto prescritto dal Dlgs. 50/2016 ed in particolare con i requisiti previsti dall'art. 80 del medesimo decreto.

Art. 5 Canone di concessione

Il concessionario dovrà corrispondere un canone di concessione annuo da determinarsi in applicazione della percentuale in rialzo calcolata sull'importo a base d'asta di 3.600 euro/anno, oltre IVA (se ed in quanto dovuta a norma di legge) ed all'adeguamento ISTAT.

L'importo del canone non comprende in alcun modo le tasse e le imposte dovute per l'occupazione del suolo pubblico e l'esercizio dell'attività commerciale.

Art. 6 Criteri di aggiudicazione

OFFERTA TECNICO QUALITATIVA

Il punteggio complessivo massimo di 80 punti verrà assegnato secondo i seguenti criteri e sub-criteri:

A) Iniziative di animazione e per l'infanzia (fino a punti 33):

a1) iniziative relative ai giochi; allestimento di giochi per bimbi. PUNTI 10,

a2) iniziative relative all'animazione: proposte relative ad eventi programmati per fasce sensibili (bambini, anziani, disabili) PUNTI 8;

a3) disponibilità a ospitare iniziative del Comune di Imperia o iniziative di associazioni sportive, culturali o segnalate e promosse dal Comune di Imperia. PUNTI 8;

a4) disponibilità a tenere aperto oltre l'orario indicato in offerta nel caso di manifestazioni o iniziative di cui al precedente punto a3) PUNTI 7;

B) Proposte migliorative (fino a punti 26):

b1) garanzia di apertura del servizio: tenuto conto della chiusura obbligatoria alle ore 24 saranno attribuiti:

- + 3 punti per ogni ora di apertura anticipata rispetto all'orario invernale minimo segnato all'art. 14 del presente capitolato fino ad un massimo di punti 6;
- + 2 punti per ogni ora di apertura anticipata rispetto all'orario estivo minimo segnato all'art. 14 del presente capitolato fino ad un massimo di punti 4;
- + 1 punto per ogni ora di chiusura posticipata rispetto all'orario minimo di cui all'art. 14 del presente capitolato fino ad un massimo di 2 punti per l'estate e di 4 punti per l'inverno (totale max 6 punti);

b2) rinuncia al giorno di chiusura settimanale: saranno attribuiti + 10 punti in caso di rinuncia al giorno di chiusura settimanale con attività aperta 7/7 giorni.

C) Sostenibilità ambientale della proposta (fino a punti 21):

c1) iniziative in termini di risparmio energetico, sostenibilità ambientale, riciclo, plastic free fino a punti 9;

c2) acquisto ed utilizzo della macchina dell'acqua; verranno attribuiti punti 12 nel caso di utilizzo esclusivo.

Tutti i costi di qualunque natura relativi alle proposte migliorative saranno a carico del concessionario. Per quanto riguarda gli aspetti qualitativi delle proposte l'amministrazione si riserva di non accettarli in toto o parzialmente. La commissione nel caso di mancanza di proposte migliorative o non adeguatamente chiare o dettagliate non procede all'esclusione dell'offerta ma all'attribuzione di punteggio pari a zero per il criterio in valutazione.

L'OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA CONTIENE, A PENA DI ESCLUSIONE, I SEGUENTI DOCUMENTI:

- a) relazione tecnica dei servizi/forniture offerti. Può essere presentata per ogni sub criterio al massimo una relazione di una facciata A4 con carattere Times New Roman - 12 ;
- b) ogni documento previsto dal modello di relazione tecnico qualitativa;
- c) tutte le offerte dovranno avere in allegato un cronoprogramma di realizzazione.

METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La valutazione operata dalla commissione giudicatrice nominata sarà effettuata attribuendo per ogni criterio e sub criterio in valutazione un coefficiente che può riassumersi secondo i seguenti parametri:

- ottimo:	1
- buono:	0,8
- sufficiente:	0,6
- insufficiente:	0,4
- scarso:	0,2
- nullo o non attribuibile	0

Alla valutazione di ogni commissario viene associato il corrispondente coefficiente che, moltiplicato per il massimo punteggio attribuibile per il sub criterio in esame, ne determinerà il punteggio. E' possibile utilizzare frazioni del coefficiente per meglio differenziare le offerte (ad esempio utilizzando 0,7 per una offerta più che sufficiente).

Non vengono effettuate riparametrazioni del punteggio che viene determinato pertanto dalla media dei punteggi attribuiti da ogni commissario.

OFFERTA ECONOMICA

Verrà assegnato il punteggio complessivo massimo di 20 punti.

CANONE DI CONCESSIONE A BASE DI GARA: € 3.600,00 (tremilaseicento)

Il concessionario dovrà corrispondere un canone di concessione annuo da determinarsi in applicazione della percentuale in rialzo calcolata sull'importo a base d'asta di 3.600 euro/anno, oltre IVA (se ed in quanto dovuta a norma di legge) ed all'adeguamento ISTAT a decorrere dalla seconda annualità contrattuale.

CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L' Offerta economica contiene, a pena di esclusione deve contenere, in particolare il prezzo complessivo offerto come canone per l'appalto, in cifre e lettere, Iva ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi;

L'importo del canone non comprende in alcun modo le tasse e le imposte dovute per l'occupazione del suolo pubblico e l'esercizio dell'attività commerciale.

Il punteggio massimo attribuibile all'offerta di rialzo sul canone è di 20 punti e sarà assegnato all'offerta con il maggior canone offerto mentre le altre offerte otterranno i punti proporzionalmente in relazione alla migliore offerta secondo la seguente formula:

$$P = (OE/OM) \times 20$$

Dove

P=Punteggio;

OE=Prezzo del canone dell'offerta in esame;

OM=miglior prezzo offerto come canone;

L'aggiudicazione del servizio verrà effettuata nei confronti dell'impresa la cui offerta avrà conseguito il punteggio più elevato sommando i punteggi ottenuti per le proposte tecnica ed economica.

ART. 7 Rilascio dei locali alla scadenza

Alla scadenza del presente contratto il Concessionario sarà tenuto a rilasciare i locali nonché le attrezzature esistenti nel bar che risultino di proprietà dell'Amministrazione Comunale, nello stato di conservazione quale risulta dal verbale di consegna, salvo il normale deperimento d'uso; dovrà altresì provvedere a rimuovere a proprie spese ogni cosa di sua proprietà o di terzi, che il Comune non abbia interesse a ritenere.

Nulla è dovuto al concessionario uscente a titolo di avviamento, buonuscita e simili.

Sarà possibile un accordo tra le parti nel caso in cui il rilascio possa avvenire a seguito dell'identificazione di un nuovo concessionario al fine di permettere l'eventuale passaggio di locali o attrezzature esistenti del concessionario. In tal caso il rilascio completo avverrà su richiesta dell'amministrazione entro il nuovo termine assegnato. Tale facoltà è rimessa alla esclusiva volontà dell'amministrazione da rendersi su espressa richiesta del concessionario.

ART. 8 Manutenzione dei locali

La manutenzione ordinaria dei locali e delle attrezzature oltre che la pulizia dei giochi e sulla pista di *pump track* è a carico del concessionario.

I servizi igienici dovranno essere sempre puliti e fruibili dagli utenti del parco.

ART. 9 Generi di consumo

Il bar dovrà sempre essere fornito di tutto quanto è necessario a garantire un buon servizio. I generi di consumo dovranno essere della migliore qualità ed in quantità sufficiente per soddisfare l'esigenza del pubblico. Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni in materia igienico sanitaria per l'esercizio di attività di bar.

ART. 10 Prezzi

I prezzi dei generi di consumo dovranno mantenersi nella media degli importi praticati dagli analoghi servizi in ambito cittadino. La distinta degli ingredienti e dei prezzi dovrà essere esposta nell'apposito contenitore installato nei locali del bar in modo visibile sia al pubblico che alle forze dell'ordine.

ART. 11 Osservanza delle norme di Legge

Il Concessionario è obbligato alla piena ed incondizionata osservanza delle norme contenute nel presente Capitolato e di tutte quelle contenute in leggi, decreti, norme e regolamenti attinenti alla somministrazione di alimenti e bevande. Il Concessionario si impegna, altresì, ad osservare e a far osservare tutte le leggi e le norme relative ai servizi concessi che fossero emanate dalle competenti Autorità o entrassero in vigore durante la concessione, come pure ad osservare e a far osservare tutte le prescrizioni che di volta in volta fossero emanate per iscritto dal Comune di Imperia. Il Concessionario è obbligato ad osservare, oltre alle norme contenute nel presente capitolato:

- tutte le disposizioni di legge relative al settore del commercio al dettaglio su aree pubbliche contenute nel D.Lgs. 59/2010 e nella L.R. 2 gennaio 2007 n.1, quelle contenute nel vigente "Regolamento del commercio su aree pubbliche", le disposizioni in materia di somministrazione contenute nel D.Lgs. 59/2010 e L.R. 1/2007 e s.m.i.;
- tutte le disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro emanate con il Decreto Legislativo 2008, n.81;- il Dlgs 50/16 e in ogni caso tutta la normativa inerente l'attività.

ART. 12 Obblighi del Comune

Sono a carico del Comune:

- la manutenzione straordinaria delle attrezzature, della pista da *pump track* e dei giochi collocati nel parco, nonché delle strutture murarie e metalliche e degli infissi del chiosco-bar, nel caso i danni non siano procurati da o da una scorretta e mancata manutenzione del gestore, relativamente alle sole strutture concesse dall'Amministrazione Comunale e non su quelle realizzate dal gestore;
- la manutenzione straordinaria delle strutture, degli impianti e degli infissi dei servizi igienici di pertinenza, fatta salva quella installata quale appendice o altro dal gestore.

ART. 13 Diritto di ispezione ai locali

I funzionari delegati dell'Amministrazione hanno ampio diritto di accesso in tutti i locali del bar ed in qualsiasi momento per la vigilanza dell'esercizio concesso e per l'osservanza delle disposizioni del presente capitolato prestazionale.

ART. 14 Obblighi del Concessionario

Al fine di incentivare l'assegnazione di nuova concessione di somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica all'interno dell'area, il concessionario non dovrà corrispondere alcun canone mensile per l'occupazione del suolo pubblico del chiosco - bar.

Il concessionario oltre al pagamento del canone offerto è tenuto esclusivamente al pagamento dei servizi accessori (a titolo esemplificativo consumo elettrico, idrico, TARI, pulizia e manutenzione ordinaria, ecc...)

L'orario di apertura garantito dovrà essere il seguente:

- Orario invernale (dal 01 ottobre al 30 aprile): dalle ore 07 alle ore 19;
- Orario estivo (dal 01 maggio al 30 settembre): dalle ore 07 alle ore 22;

A tale orario di base si aggiungeranno le migliorie offerte dall'operatore economico aggiudicatario in relazione al criterio c1) di cui all'art. 5 del presente Capitolato.

In generale spetterà inoltre al concessionario:

a) Pagamento di tutte le imposte, le tasse, i contributi, i diritti di qualsiasi genere inerenti l'esercizio;

b) Pagamento del canone annuale offerto entro il 30 giugno di ogni anno. Il canone del primo anno dovrà essere pagato entro il 31.12 dello stesso anno. Il mancato pagamento del canone, dopo il primo sollecito comporta la decadenza con l'applicazione di quanto previsto al successivo art. 14.

c) Copertura assicurativa come definita nel bando di gara - disciplinare;

d) tutte le operazioni, nel caso di manutenzione ordinaria e di normale usura delle strutture ed attrezzature, saranno eseguite dal concessionario;

e) **il chiosco viene consegnato nello stato di fatto in cui si trova, spettano al concessionario tutti** gli oneri per l'arredo a bar del chiosco. Tutti gli interventi proposti per il miglioramento dell'area del parco pubblico o del manufatto adibito a chiosco dovranno essere preventivamente presentati ed autorizzati dal competente ufficio tecnico comunale.

f) Tutti i progetti e le migliorie rimarranno di proprietà del Comune al termine della concessione.

g) Pagamento spese e assunzione di responsabilità relativamente al personale addetto al servizio, comprese le assicurazioni e le previdenze prescritte dalle leggi a favore di esso.

h) Taglio periodico dell'erba della relativa area del parco, così come individuata dalla planimetria, con cadenza almeno settimanale nel periodo primaverile, con cadenza almeno quindicinale nel periodo estivo ed autunnale mentre non verrà effettuato nel periodo invernale; il taglio andrà comunque eseguito quando l'erba raggiunge un'altezza massima di 6 cm. La rasatura del prato erboso deve essere eseguita con apposite macchine tosaerba a ventola con lama rotativa con modalità *mulching*,

i) Tutte le aree pertinenziali, i vialetti e le aree giochi devono essere mantenuti perfettamente puliti e privi di qualsiasi tipo di rifiuti (sterpaglie, carta, plastica, rifiuti organici, etc.),

j) Svuotamento dei cestini e pulizia giornaliera circostante il chiosco,

k) la pulizia e l'apertura giornaliera dei servizi igienici di pertinenza che dovranno essere fruibili da ogni cittadino, e il mantenimento del loro decoro ivi compreso il ricarica dei materiali di consumo,

l) Rendicontazione annuale dei ricavi dell'attività. La comunicazione è richiesta ai soli fini della valutazione del valore dell'appalto in caso di successivi o analoghi affidamenti,

m) Attivazione del chiosco entro 60 giorni dalla consegna della concessione.

n) ogni eventuale onere di allaccio e/o spesa connessa all'attivazione del servizio;

o) le obbligazioni tutte alle quali il concessionario si è vincolato mediante la formulazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica,

p) obbligo di richiedere autorizzazione suolo pubblico per utilizzo delle aree esterne al chiosco – bar per la predisposizione di un dehors esterno.

Si avverte inoltre che:

- Il concessionario ha la facoltà di chiusura dell'esercizio per un totale di 5 giorni a scelta per ogni anno escluso festività natalizie e periodo estivo previa comunicazione ed accordo con l'amministrazione comunale,
- Il concessionario ha la facoltà di chiusura dell'esercizio per un totale di 5 giorni a scelta per ogni anno relativamente alle festività più rilevanti previo accordo con l'amministrazione comunale,
- Eventuali periodi di chiusura di durata superiore al precedente punto potranno essere effettuati solo a seguito di autorizzazione del Comune di Imperia da richiedersi ai contatti che saranno indicati e nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente capitolato e dell'offerta tecnico qualitativa,
- Per eventuali intrattenimenti e spettacoli si dovranno rispettare gli orari obbligatori salvo specifica deroga autorizzata dall'ente concedente.
- La custodia comporta l'obbligo del concessionario di prevenire danneggiamenti da parte del pubblico presente nelle ore di apertura e di segnalare tempestivamente ogni danno o uso improprio di quanto nelle aree pubbliche, rispettivamente all'Ufficio Manutenzioni o al Comando di Polizia Locale. Il controllo comporta anche di segnalare la non corretta fruizione del parco da parte degli utenti,
- all'esterno è consentito un dehors, previa richiesta di autorizzazione, per la posa di tavolini, sedie, panche, ~~gazebo da giardino~~ e/o ombrelloni removibili su stelo: l'arredo dovrà essere decoroso, conforme allo stile dell'ambiente circostante e preventivamente autorizzato dal settore competente.

ART. 15 Decadenza Risoluzione anticipata della Concessione

L'autorizzazione e il titolo abilitativo decadono nei seguenti casi indicati nell'art. 64, c. 8, del D.Lgs. n.

59/2010:

- a) qualora il titolare dell'attività non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, commi 1 e 2 del D.Lgs. 59/2010;
- b) qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore a due mesi;
- c) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell'interno. In tale caso, il titolare può essere espressamente diffidato dall'amministrazione competente a ripristinare entro il termine assegnato il regolare stato dei locali;
- d) per mancato rispetto delle clausole concessorie (contenute nel presente capitolato, nel disciplinare o comunque nella documentazione di gara);
- f) in caso di mancato pagamento delle spese accessorie e/o della TARI da parte dell'operatore commerciale come accertato dalla Concessionaria Comunale per la riscossione o dall'Ente stesso ed a seguito di mancata regolarizzazione del tributo non versato entro trenta giorni dalla data di ricevimento della diffida di pagamento. Resta inteso che l'operatore, dalla data della predetta diffida, verrà sospeso dallo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In ogni caso la concessione potrà decadere di diritto, su semplice dichiarazione scritta dell'amministrazione comunale in caso di:

- a) sopravvenute cause ostative in materia di legislazione anti-mafia;
- b) per perdita dei requisiti morali;
- c) per perdita dei requisiti tecnici e/o professionali;
- d) per sopravvenuto stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività;
- e) per mancato rispetto della normativa vigente in materia di assunzione di personale;
- f) per mancato rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
- g) a seguito di reiterate diffide ai sensi dell'art.14 e comunque del presente disciplinare;
- h) mancato rispetto degli orari di apertura previsti dal presente disciplinare;
- i) Inadempienze ad ordini e prescrizioni formulate per iscritto dall'Amministrazione Comunale;
- j) Gestione del chiosco e della aree assegnate in modalità non consona all'ambiente circostante e/o esecuzione di attività o opere non ammesse e non autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale valutare in qualsiasi momento il profilo giuridico e penale generale del soggetto/i assegnatario.

ART. 16 - Decadenza previa diffida

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di dichiarare la decadenza, previa contestazione-diffida ad adempiere nel termine di giorni 15, nel caso di inottemperanza alle obbligazioni previste dalla presente concessione. La decadenza sarà dichiarata dall'ufficio competente, dopo aver sentito le giustificazioni addotte dal concessionario in relazione alle contestazioni mossegli. L'Amministrazione Comunale potrà altresì procedere alla revoca della presente concessione, con le medesime modalità, allorché verifichi un uso non corretto del chiosco e delle aree attigue o la presenza di personale/avventori non consoni al decoro dell'ambiente ed ad un area pubblica.

ART. 17 - Revoca

L'Amministrazione Comunale può revocare, in qualsiasi momento, la presente concessione per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, o nei casi di cui agli articoli precedenti; resta fatto salvo l'accertamento per gli eventuali pregiudizi da verificarsi in danno del concessionario.

ART. 18 - Sanzioni

Per infrazioni di lieve entità il Direttore Area Demanio Qualità Urbana, Ambiente e Protezione Civile –potrà applicare al concessionario una penale sino a € 400,00, il cui mancato versamento nei tempi stabiliti nella comunicazione potrà comportare la decadenza ai sensi dell'art. 16 del presente capitolato.

L'applicazione della penale avverrà con comunicazione raccomandata al gestore, previa diffida scritta per i mancati adempimenti, verso il quale il gestore potrà presentare osservazioni.

Il mancato rigoroso rispetto degli orari di chiusura al pubblico indicati all'art. 5 comporta, per le prime due infrazioni, l'applicazione della penale di Euro 400,00. All'accertamento della terza infrazione, di cui al presente articolo, sarà essere avviato il procedimento di cui al precedente art.15.

ART. 19 Dichiarazione relativa all'approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile

L'Appaltatore dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, di tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate in tutti gli articoli del presente Capitolato Speciale d'Appalto. Dichiara inoltre di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti

di cui all'Art. 1341 C.C. tutte le clausole sopra riportate.